

## REGOLAMENTO (CE) N. 2146/2004 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2004

**relativo all'apertura, per l'anno 2005, di un contingente tariffario all'importazione nella Comunità europea di talune merci originarie dell'Islanda ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 1999/492/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e la Repubblica d'Islanda dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, approvato con decisione 1999/492/CE, stabilisce un contingente tariffario annuo per le importazioni di prodotti a base di zucchero e cioccolato e di altre preparazioni alimentari contenenti cacao originari dell'Islanda. È necessario aprire tale contingente tariffario per l'anno 2005.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applica-

zione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>, fissa le norme di gestione dei contingenti tariffari. È opportuno che il contingente tariffario aperto dal presente regolamento sia gestito secondo tali norme.

- (3) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 le merci originarie dell'Islanda importate nella Comunità che figurano in allegato sono soggette ai dazi elencati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione ai sensi degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.

*Per la Commissione*

Günter VERHEUGEN

*Vice presidente*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 47.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).